



# **COMUNE DI PEDA VENA**

*Provincia di Belluno*

---

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**

**Approvato con delibera (vedi pag. finale)**

# **CAPO I**

## **DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO**

### **Art.1**

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt.8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro .

### **Art.2**

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

### **Art.3**

1.Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

### **Art.4**

1.I feretri, da deporsi nelle sepolture ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm.25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole sia tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

### **Art.5**

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

## **Art.6**

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'Autorità Sanitaria constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora l'Autorità Sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art.55.

3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dall'Autorità Sanitaria e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art.83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n.285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

## **Art.7**

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

## **Art.8**

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che l'Autorità Sanitaria abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

## **Art.9**

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

## **Art.10**

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e all'Autorità Sanitaria della U.S.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

## **CAPO II**

### **TRASPORTO DEI CADAVERI**

#### **Art.11**

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art.19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

#### **Art.12**

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt.20 e 21 del citato D.P.R. n.285/1990.

#### **Art.13**

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

#### **Art.14**

1. Quando la morte dovuta ad una delle malattie infettive-diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria e che la stessa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art.13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'Autorità Sanitaria.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie-infettive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

### **Art.15**

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere portatore di radioattività, l'Autorità Sanitaria dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

### **Art.16**

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

### **Art.17**

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, non possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

### **Art.18**

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

### **Art.19**

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art.30 del D.P.R.10 settembre 1990, n.285.2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

### **Art.20**

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio

con carro funebre appositamente chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. Il necroforo non potrà abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

#### **Art.21**

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1x luglio 1937, n.1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art.27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2. .Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n.1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

#### **Art.22**

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art.70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole dell'Autorità Sanitaria della U.S.S.L.

#### **Art.23**

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

#### **ART. 24**

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'incenerimento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art.25**

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

### **CAPO III**

## **INUMAZIONI**

#### **ART. 26**

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e a livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

#### **ART. 27**

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

#### **ART. 28**

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

## **ART. 29**

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0.50 da ogni lato.

## **ART. 30**

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm, ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno esse saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

## **ART. 31**

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

## **ART. 32**

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.



### **ART. 33**

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non si ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

### **ART. 33/bis**

Le sepolture private ad inumazione, dette anche "posti riservati", hanno una concessione di durata ventennale.

Nel cimitero di Pedavena è comunque prevista la facoltà di procedere a due rinnovi di durata decennale ciascuno.

Nel cimitero di Norcen è comunque prevista la facoltà di procedere a un rinnovo di durata decennale.

La concessione massima prevista per un posto riservato sarà dunque per il cimitero di Pedavena di anni quaranta, mentre per quello di Norcen di anni trenta allo scadere dei quali si procederà all'esumazione e, sentiti i parenti, alla successiva collocazione dei resti mortali nell'ossario individuale, acquisito all'uopo, o nell'ossario comune.

Esiste, inoltre, la possibilità di collocare i resti mortali in loculo o in celletta, con le modalità previste dal successivo art. 42, comma terzo, previo pagamento della relativa tariffa.

### **ART. 34**

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo previo pagamento della relativa tassa.

2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

## **CAPO IV**

### **TUMULAZIONI ( SEPOLTURE PRIVATE )**

#### **ART. 35**

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
  - a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
  - b) tombe o loculi individuali;
  - c) ossari per la raccolta di resti mortali individuali;
  - d) cellette interrate.
2. Le concessioni di cui ai punti b) e d) del 1° comma saranno rilasciate esclusivamente per l'inumazione o la tumulazione di persone solo dopo la loro morte procedendo alla individuazione delle tombe e dei loculi in ordine progressivo senza soluzione di continuità secondo una numerazione predeterminata dall'Amministrazione Comunale. In casi eccezionali, o di comprovata necessità, il Sindaco potrà assumere, con decisione motivata, determinazioni in difformità a quanto previsto dal presente articolo.
3. in deroga a quanto stabilito al comma 2. per l'assegnazione dei loculi Settore N/E si dovranno osservare le disposizioni di seguito elencate:
  - a) le concessioni dei loculi saranno rilasciate a colonne alterne utilizzando nella prima fase solo le colonne dispari dalla prima alla terza fila; ultimate le colonne dispari si inizierà la concessione delle colonne pari sempre dalla prima alla terza fila;
  - b) sarà possibile la concessione del loculo adiacente, posto nella colonna pari, per la traslazione della salma esistente in altro ambito del cimitero a condizione che sia coniuge o parente in linea retta di primo grado o parente in linea collaterale di secondo grado della salma posta nella colonna dispari;
  - c) i loculi in quarta fila saranno concessi a due a due qualora in presenza di un defunto sia intenzione del coniuge vivente, con età non inferiore a 75 anni, avere in concessione per sé un secondo loculo. Parimenti i predetti loculi in quarta fila potranno essere dati in concessione, nel numero massimo di due, per la riunione di salme poste in ambiti diversi del cimitero a condizione che esista un grado di parentela in linea retta di primo grado o in linea collaterale di secondo grado;
  - d) i loculi dismessi ritorneranno di proprietà del Comune e saranno concessi al prezzo in vigore all'atto della stipula dell'atto di concessione e potranno essere dati in concessione anche a persone viventi purché abbiano una età non inferiore ad anni 75;

#### **ART. 36**

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 35 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **ART. 37**

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'art. precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

### **ART. 38**

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, loculi, ossari e cellette interrato sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

### **ART. 39**

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
  - a) ad una o più persone per esse esclusivamente,
  - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie,
  - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
  - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
  - i fratelli e le sorelle consanguinee;
  - il coniuge.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

### **ART. 40**

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'art. 93, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

### **ART. 41**

1. Ove gli spazi lo permettono, l'Amministrazione Comunale, sentito il parere dell'Autorità Sanitaria, autorizzerà la posa di cellette interrate in cemento prefabbricato, che abbiano i requisiti richiesti dalle normative vigenti.
2. Le spese di dette cellette, la posa in opera, lo scavo saranno a totale carico del concessionario.
3. La concessione sarà valida per anni 40 (quaranta).
4. Nel caso di cellette a due posti, la seconda salma inumata eliminerà la concessione della prima, verrà, quindi, stipulata una nuova concessione per anni quaranta. Trascorso tale periodo, l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla revoca della concessione e rientrerà in possesso della celletta interrata senza concedere alcun indennizzo ai concessionari.

#### **ART. 42**

E' consentita, altresì, una tumulazione, di resti mortali o ceneri in loculo, celletta o posto riservato già occupati da feretro, a condizione che sia coniuge o parente in linea retta di primo grado o parente in linea collaterale di secondo grado della salma presente.

La cassetta dei resti mortali o l'urna cineraria tumulata in posto riservato dovrà essere posta in un alloggiamento sigillato da fissare sotto la piastra orizzontale in marmo e non occupare la parte scoperta della piastra.

La collocazione dei resti come sopra indicato avrà la durata contrattuale della salma già tumulata.

#### **ART. 43**

1. Qualora, a richiesta delle famiglie ed osservate le disposizioni del caso i cadaveri o i resti mortali tumulati nei loculi o negli ossari ne vengano estratti per essere trasportati in altro cimitero, il loculo o l'ossario rimasti vuoti ritorneranno a completa disposizione del Comune senza verun diritto da parte degli interessati a qualsiasi indennizzo o compenso.

2. Gli spostamenti di salme o resti mortali nell'ambito dei cimiteri comunali, dettati da motivazioni affettive, potranno essere autorizzati previo pagamento delle spese contrattuali e dei diritti sanitari con le modalità di seguito indicate:

- a) per lo spostamento di salme o resti mortali nel corso dell'anno in cui è avvenuta la sepoltura dovranno essere corrisposte unicamente le spese vive relative all'operazione indicate nel tariffario in vigore;
- b) per lo spostamento di salme o resti mortali la cui sepoltura è avvenuta successivamente all'anno 2000 dovrà essere corrisposto il 30% del costo del loculo, od ossario, o posto riservato di destinazione ed indicato dal tariffario in vigore, maggiorato delle spese relative all'operazione ed indicate nel tariffario stesso;
- c) per lo spostamento di salme o resti mortali la cui sepoltura è avvenuta successivamente all'anno 1990 e fino all'anno 1999 dovrà essere corrisposto il 50% del costo del loculo, od ossario, o posto riservato di destinazione ed indicato dal tariffario in vigore, maggiorato delle spese relative all'operazione ed indicate nel tariffario stesso;

- d) per lo spostamento di salme o resti mortali la cui sepoltura è avvenuta successivamente all'anno 1980 e fino all'anno 1989 dovrà essere corrisposto il 70% del costo del loculo, od ossario, o posto riservato di destinazione ed indicato dal tariffario in vigore, maggiorato delle spese relative all'operazione ed indicate nel tariffario stesso;
- e) per lo spostamento di salme o resti mortali la cui sepoltura è avvenuta antecedentemente all'anno 1980 dovrà essere corrisposto l'80% del costo del loculo, od ossario, o posto riservato di destinazione ed indicato dal tariffario in vigore, maggiorato delle spese relative all'operazione ed indicate nel tariffario stesso;

#### **ART. 44**

Le lampade votive le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle cellette interrate e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgono dalla lapide oltre i quindici centimetri.

#### **ART. 45**

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

#### **ART. 46**

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa all'interno dei cimiteri Comunale ove manchi l'autorizzazione scritta dell'Ufficio Tecnico Comunale;

2. E' ammessa, per motivi di decoro e connessi ai tempi di realizzazione del monumento funerario definitivo, l'installazione di appositi copri fossa in materiale plastico a condizione che abbiano le caratteristiche di decoro e che vengano rimossi entro un periodo di otto mesi dalla sepoltura; parimenti è ammessa, per le stesse motivazioni di cui al periodo precedente, l'installazione di appositi copri loculo in materiale plastico a condizione che abbiano le caratteristiche di decoro e che vengano rimossi entro un periodo di due mesi dalla sepoltura e sostituiti con la lastra originale di marmo; Le operazioni di cui al presente comma dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio tecnico Comunale;

3. L'inottemperanza a quanto stabilito al comma n° 2 comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria di €. 500,00 per la violazione delle norme sui copri fossa e di €. 200,00 per la violazione delle norme sui copri loculo, previa diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni;

#### **ART. 47**

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma, e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi, quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune deve dare avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

#### **ART. 48**

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10.02.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

#### **ART. 49**

1. La concessione delle tombe, cellette interrate, ossari o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

### **CAPO V**

## **ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI**

### **Art.50**

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o a seguito di autorizzazione del Sindaco per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

### **Art.51**

.Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art.82 del D.P.R.10 settembre 1990, n.285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

### **Art.52**

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere richiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 25.
3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. I resti degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti nel rispetto delle norme sancite dal D.P.R. 10.09.1982, n.915 e successive integrazioni e modifiche.

### **Art.53**

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.
2. Le esumazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono alla scadenza del periodo di concessione e sono regolate dal Sindaco.
3. I feretri esumati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

#### **Art.54**

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art.86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

#### **Art.55**

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza dell'Autorità Sanitaria della U.S.S.L. e del custode del cimitero.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

#### **Art.56**

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro stato inumato o tumulato.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con ipoclorito di sodio; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, avvolto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 %. Il necroforo e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire dei camici e dei berretti di garza o plastica; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

#### **ART. 57**

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale.



## **CAPO VI**

### **CRAMAZIONI – IMBALSAMAZIONI - AUTOPSIE**

#### **ART. 58**

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione.

b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autentica da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti pi prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.

c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autentica dell'Autorità Sanitaria dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

#### **ART. 59**

Le urne ceneraria devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, di cui contengono le ceneri.

#### **ART. 60**

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

#### **ART. 61**

1. Le urne cinerarie possono essere riposte in un loculo o celletta già occupata da feretro purchè sussista un vincolo di parentela di primo grado, sia in linea retta che collaterale o vi sia stata, comunque, una convivenza protratta sino al decesso.

2. La collocazione delle urne cinerarie come sopra indicato seguirà la durata contrattuale delle salme presenti in loculo o in celletta.
3. Le urne cinerarie potranno essere riposte solo negli ossari o in sepolture già assegnate; gli ossari potranno contenere al massimo quattro urne cinerarie e/o contenitori con resti mortali;
4. Le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel regolamento comunale di igiene e sanità.

#### **ART. 62**

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 21, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni del Coordinatore Sanitario nel caso di presenza di nuclidi attivi.

#### **ART. 63**

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'Ente morale stesso.
2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si fa constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

#### **ART. 64**

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte dell'Autorità Sanitaria, della scheda di morte di cui all'art. 1 punto 6 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle Leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

#### **ART.65**

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto

controllo dell'Autorità Sanitaria dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato;

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dall'Autorità Sanitaria o da altro personale tecnico da essa delegata, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

#### **ART. 66**

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt. 6, 69 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

### **CAPO VII**

## **ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO**

#### **ART. 67**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

#### **ART. 68**

1. Il cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione a norma dell'art. 58 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) una camera mortuaria;

- d) un ossario comune;
- e) una sala per autopsia da adibirsi anche a deposito di osservazione;
- f) un edificio per raccogliere le urne cinerarie (ossari singoli).

#### **ART. 69**

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:

- a) un custode necroforo che risponde gerarchicamente e funzionalmente dal responsabile dell'Ufficio Tecnico. Gli addetti ai lavori nel cimitero saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica.

#### **ART. 70**

1. Il responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

#### **ART. 71**

1. Il custode del cimitero:

- a) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e che le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve da suolo viabile;
- g) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

### **CAPO VIII**

## **NORME DI SERVIZIO**

### **ART. 72**

1. Speciale incarico del custode necroforo, è quello delle tumulazioni ed esumazioni di cadaveri.
2. Egli deve perciò, scavare fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi, vigila per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
3. E' a servizio esclusivo del comune; quindi il tempo che a lui sopravanza dalle suaccennate occupazioni deve impiegarlo nel servizio di pulizia dei cimiteri e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceve.

### **ART. 73**

1. L'addetto al Cimitero Comunale dipenderà amministrativamente:
  - a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc., nonché per i servizi funebri di assegnazione tombe, loculi, ossari, ecc.
  - b) dall'Ufficio dello Stato Civile per quanto concerne i permessi di seppellimento;
  - c) dall'Ufficio Segreteria per quanto concerne la parte contrattuale.

### **ART. 74**

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato dal Sindaco per mezzo dell'Ufficiale di Stato Civile. Tale atto sarà ritirato dal custode necroforo del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi riconsegnato al responsabile del servizio che cura l'aggiornamento dei registri. Potranno essere temporaneamente depositati nella camera mortuaria i feretri, se si sia ottenuta l'autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

### **ART. 75**

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il

diritto di tumulazione in sepolture particolari.

2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavata nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

#### **ART. 76**

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2.20 e la larghezza di m.0.80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0.50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

#### **ART. 77**

1. E' stretto dovere del custode necroforo di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che venissero impartiti di volta in volta in particolari casi dal responsabile del servizio.

Qualora con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempreché queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 50.

#### **ART. 78**

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali, ecc.

2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

4. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.

5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto

del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

#### **ART. 79**

E' fatto divieto nel modo pi assoluto di gettare rifiuti (fiori - vasi - contenitori, ecc. ) dai muri di cinta dei cimiteri nei fondi confinanti, i contravventori saranno puniti ai sensi del D.P.R. 915/82.

Tutti gli ornamenti o sostegni (fiori - vasi - contenitori - ecc.) posti fuori delle tombe o ai piedi di ossari e loculi dei vari cimiteri saranno rimossi.

Presso le fontane dei rispettivi cimiteri sono collocati dei raccoglitori per i contenitori generalmente usati al trasporto d'acqua.

### **CAPO IX**

#### **POLIZIA DEL CIMITERO**

#### **ART. 80**

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

#### **ART. 81**

1. Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso a bambini se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero del ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

#### **ART. 82**

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel

miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

#### **ART. 83**

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, vietata in tutta l'estensione del cimitero.

#### **ART. 84**

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.  
2. Se questi per, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

#### **ART. 85**

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazione anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o morte degli aventi diritto.

#### **ART. 86**

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero vietata, come vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

#### **ART. 87**

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

#### **ART. 88**

1. Salvo che ai parenti autorizzati, assolutamente vietato a chiunque non appartenga



all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

#### **ART. 89**

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

### **CAPO X**

## **CONTRAVVENZIONI**

#### **ART. 90**

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12.07.1961, n. 603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **CAPO XI**

## **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 91**

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

#### **ART. 92**

Il presente regolamento diverrà operante dopo il riscontro di legittimità del Comitato Regionale di Controllo Sezione di Belluno e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi a termini dell'art. 68 dello Statuto Comunale.

**ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA  
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 3 DEL 17.01.2006**

<b>Tipo Sepoltura</b>		<b>Importo dal 17.01.2006</b>
Loculo		€. 1.800,00
Ossario		€. 400,00
Posto riservato anni 20		€. 500,00
Rinnovo Posto Riservato per anni 10		€. 250,00
Celletta interrata		€. 1.300,00
Apertura e chiusura cinerario comune		€. 50,00
Apertura o chiusura loculo		€. 100,00
Apertura e chiusura ossario		€. 100,00
Scavo fossa per posto comune		€. 155,00
Scavo fossa per riesumazioni straordinarie		€. 200,00
Deposito resti mortali contemporaneamente a salma		€. 160,00
Deposito resti mortali in sepoltura esistente		€. 300,00
Deposito resti mortali in ossario esistente		€. 100,00
Traslazione di salma da loculo a loculo		€. 150,00
Traslazione di salma da posto riservato o comune a loculo o altro posto riservato		€. 250,00
Utilizzo loculo in transito dopo 15 gg. e per max tre mesi		€. 100,00
Assistenza autopsie per procedimenti giudiziari		€. 100,00
Apertura e chiusura tomba di famiglia		€. 100,00
Ricomposizione tomba di famiglia a salma		€. 100,00
Tumulazione salma in tomba di famiglia		€. 100,00
Deposito resti mortali in tomba di famiglia		€. 50,00

**IL PRESENTE REGOLAMENTO :**

- ◆ E' stato approvato con deliberazione consiliare n.44 del 11.12.1992.
- ◆ E' stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 29.12.1992.
- ◆ E' divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8.6.1990 n. 142 in data 25.1.1993.
- ◆ E' stato ripubblicato ai sensi dell'art. 68 dello Statuto Comunale all'Albo Pretorio per altri 15 giorni consecutivi dall'1.2.1993 al 15.2.1993.



E' stato modificato ed integrato:

- ◆ con deliberazione consiliare n. 1 del 27.02.1996.
- ◆ con deliberazione consiliare n. 17 del 16.5.1996
- ◆ con deliberazione consiliare . n. 51 del 10.8.1998
- ◆ con deliberazione consiliare n. 30 dell'8.8.2001
- ◆ con deliberazione giunta comunale n. 130 del 20.12.2001
- ◆ con deliberazione giunta comunale n. 3 del 17.01.2006
- ◆ con deliberazione consiliare n. 3 del 30.01.2006
- ◆ con delibera consiliare n. 7 del 05/02/2007

IL SINDACO  
ZAETTA FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CIAN dott. ALBERTO